

Risorge la holding '29'

Dalle ceneri della holding lussemburghese del 1929 sta per nascere la Spf, a conferma dell'immortalità della concorrenza fiscale più o meno sleale.



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano - www.cifis.com

Il 22 dicembre 2006 sarà probabilmente ricordata come una data storica per chi lavora nel mondo della gestione societaria e fiduciaria internazionale. È infatti stato abolito a Lussemburgo il regime fiscale favorevole applicabile ad alcuni tipi di società holding, che risale al 31 luglio 1929.

Per i giovanissimi, ricordiamo che la legge del 1929 considerava come società holding ogni società lussemburghese che ha per oggetto esclusivo la presa di partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese lussemburghesi o estere e la gestione come pure la valorizzazione di queste partecipazioni, in modo che essa non abbia un'attività industriale propria e non tenga uno stabilimento commerciale aperto al pubblico.

Le principali attività consentite erano quindi quelle di:

- sottoscrizione, acquisto, gestione e cessione di partecipazioni a reddito variabile (quali azioni e titoli similari) in società commerciali, industriali, finanziarie e immobiliari, sia lussemburghesi sia estere,
- acquisto, gestione e vendita di valori mobiliari a reddito fisso emessi da entità pubbliche o private sia lussemburghesi sia estere,
- gestione dei fondi ricevuti in prestito dagli azionisti entro certi limiti di indebitamento specificati nel seguito,
- apertura di conti correnti bancari in Lussemburgo ed all'estero,
- detenzione di brevetti che può dare in licenza a delle società terze per lo sfruttamento contro pagamento di canoni,
- possesso di marchi da dare in licenza esclusivamente a delle società in cui detenga una partecipazione diretta,
- concessione di prestiti a delle filiali detenute direttamente o a delle società a cui abbia concesso in licenza dei brevetti,
- rilascio di garanzie o fidejussioni a

creditori delle società direttamente partecipate.

Mentre, pena la perdita del suo statuto fiscale privilegiato, la Holding 1929 non poteva in ogni caso:

- esercitare qualsivoglia attività commerciale o industriale in Lussemburgo o all'estero,
- detenere licenze commerciali,
- effettuare attività bancaria,
- tenere degli uffici aperti al pubblico,
- svolgere attività di consulenza,
- gestire attività immobiliari,
- possedere immobili tranne quelli adibiti ad uffici per il proprio personale in Lussemburgo,
- investire in materie prime, fatto salvo l'oro,
- fare dei prestiti ai propri azionisti,
- essere proprietaria di diritti d'autore che non siano marchi o brevetti.

Fiscalmente, era prelevato un diritto di registro dell'1% sul capitale sottoscritto, da versare al momento della costituzione, e dei successivi aumenti di capitale, e per ridurne l'entità, si poteva far leva su due rapporti di indebitamento cumulabili: il primo di 1 a 3 del capitale sottoscritto per l'indebitamento presso gli azionisti ed il sistema bancario e finanziario in genere, ed il secondo di 1 a 10 del capitale versato realizzabile tramite emissione di un prestito obbligazionario.

La società Holding '29 non era quindi assoggettata ad alcuna imposizione diretta e non subiva ritenute alla fonte sulle distribuzioni di dividendi o interessi. La sola tassa, oltre al diritto di registro summenzionato, era una *taxe d'abonnement* annuale pari allo 0,2% del capitale effettivamente versato, che doveva essere versata trimestralmente all'Amministrazione del Registro.

Quest'ultima, e non quella delle Imposte Dirette, era la sola competente per il controllo del rispetto della normativa vigente da parte delle Holding

'29. Il perché di questa abolizione risale alle conclusioni di una serie di rapporti dell'Ocse e dell'Unione europea sulla concorrenza fiscale sleale, che avevano a più riprese bollato questo regime come distortivo della libera concorrenza fiscale. Il rapporto Ocse del 25 settembre 2006, aveva lasciato solo il regime della società holding lussemburghese del 1929 nella 'lista nera', ma il 'colpo di grazia' era in realtà stato dato dalla Commissione europea nella sua decisione del 19 luglio 2006 che condannava senza appello all'estinzione questo regime.

In realtà, i professionisti, senza bisogno di aspettare la mannaia del 'boia' comunitario, avevano cominciato ben 10 anni prima a prepararsi a questa morte annunciata, sconsigliando ai clienti la creazione di nuove strutture e cominciando a trasformare le Holding 1929 esistenti in strutture non sospette, quali la società di partecipazioni finanziarie lussemburghese (nel gergo 'Soparfi') che manteneva alcuni privilegi senza però avere lo svantaggio di essere considerata una società totalmente non assoggettata all'imposizione diretta.

Erano, infatti, state le normative sulle società controllate estere (le cosiddette Cfc, che hanno principalmente lo scopo di evitare l'accumulazione, in Paesi a bassa tassazione, di profitti che non sarebbero altrimenti tassati nel Paese ove si trova il reale beneficiario economico, attribuendoli d'ufficio a quest'ultimo ed imponendoli di conseguenza, anche se non sono stati effettivamente distribuiti), a scoraggiare l'utilizzo della

Holding 1929 da parte delle multinazionali e delle società transnazionali ed a limitarne l'utilizzo come società di portafoglio per qualche cliente nostalgico della belle époque.

Per altro questi ultimi, se avevano creato la struttura prima del 20 luglio 2006, potranno continuare a beneficiare dei privilegi summenzionati fino al 31 dicembre 2010 (una proroga sembra impossibile ed anche inutile, ma se nei telefilm ormai resuscitano i morti, potrebbe anche succedere un miracolo per la Holding 29) a condizione che:

- a) le azioni restino in quotazione presso una Borsa Valori (per le Holding 1929 quotate prima del 20 luglio 2006),
- b) le azioni o quote vengano trasferite solo tra azionisti esistenti o membri dello stesso gruppo,
- c) le azioni o quote siano trasferite per successione o donazione all'interno del matrimonio o regime simile,
- d) le azioni o quote trasferite non rappresentino più del 10% del capitale.

Queste restrizioni servono ad evitare il commercio di società esistenti da parte di clienti che non ne abbiano più bisogno e vogliono cederle ad altri nostalgici, ma purtroppo contengono molti punti oscuri non ancora chiariti.

Non si era ancora esaurita l'eco dei tappi delle bottiglie di champagne aperte a Bruxelles e Parigi per festeggiare la vittoria totale sull'ultimo mostro fiscale sleale, che (udite, udite) quasi contemporaneamente alla legge di abolizione è stato presentato in Parlamento a Lussemburgo un nuovo progetto di legge (no. 5637) che introdurrà a breve la Société de Gestion de Patrimoine Familial (già nota semplicemente come Spf).

La Spf è stata concepita come una società d'investimento destinata unicamente alle persone fisiche che agiscono nel quadro della gestione del loro patrimonio privato.

Anche la Spf è una società che può essere costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, di società anonima, in accomandita per azioni oppure di cooperativa organizzata come una società anonima che deve avere per oggetto esclusivo la detenzione, gestione e realizzo di attività finanziarie senza possibilità di alcuna attività commerciale. La Spf può detenere una partecipazione in una società a condizione

che non ne influenzi la gestione (sembra che saranno previste delle limitazioni al diritto di voto e di percepire i dividendi) e non detenere immobili direttamente oppure erogare dei prestiti con interesse, anche a delle società partecipate (può però, a titolo accessorio e soltanto gratuito, fare degli anticipi o prestare cauzione per garantire l'indebitamento della società figlia - in pratica un ente di beneficenza!!).

L'azionariato della Spf deve formare necessariamente un circolo ristretto di investitori, come un gruppo familiare (non è specificato se nascente da matrimonio tradizionale o altro accordo paramatrimoniale), un club d'investitori o ogni altro circolo definito d'investitori che vogliono gestire in comune tutto o una parte dei loro risparmi privati (c'è da chiedersi, per esempio, se i club sportivi e ricreativi in genere possano rientrare nelle categorie summenzionate).

I titoli della Spf non potranno essere oggetto di quotazione ad una Borsa Valori o di offerta presso il pubblico dei risparmiatori.

Da un punto di vista fiscale, il regime è di fatto lo stesso della Holding 1929 e cioè di totale esenzione dall'imposta sul reddito e dalle ritenute alla fonte sulle distribuzioni dello stesso.

È sotto la tutela dell'Amministrazione del Registro e non può beneficiare delle convenzioni internazionali e delle direttive fiscali europee, comprese le clausole di assistenza fiscale (interessante!!).

Se però la Spf paga degli interessi a delle persone fisiche residenti nella Ue, allora dovrà essere applicata la ritenuta del 15% (che sarà in futuro aumentata fino al 35%) introdotta dalla Direttiva europea sul risparmio.

La taxe d'abonnement annuale è fissata allo 0,25% (l'inflazione?!) del capitale sociale versato aumentato, se il caso, dai premi d'emissione, e dai finanziamenti dei soci in un rapporto di 1 a 8. La tassa non può comunque superare il tetto massimo di Euro 125.000.

Se però la Spf incassa almeno il 5% dei suoi redditi da dividendi distribuiti da società che non sono individuate dalle normative europee oppure non sono assoggettate ad un'imposizione minima dell'11% su una base imponibile simile a quella lussemburghese, allora

i benefici fiscali vengono revocati e la società diventa pienamente imponibile all'imposta sulle società del 29,67%.

Quest'ultima limitazione era anche applicata alle Holding del 1929 negli ultimi anni, ma non è ancora chiaro come e chi doveva controllare questi parametri.

La prima domanda legittima da porsi potrebbe essere questa: perché la Spf non dovrebbe cadere sotto le forche caudine dell'Ocse e comunitarie essendo sostanzialmente simile alla quasi defunta Holding 1929?

L'Amministrazione fiscale lussemburghese ha fornito una risposta precisa, affermando che non dovrebbe trattarsi di un aiuto di Stato non autorizzato, poiché concerne solo una cerchia ristretta di persone fisiche che agiscono in un quadro soltanto patrimoniale senza la possibilità di alcuna attività commerciale (come una buona parte dei vecchi nostalgici della H29). Inoltre, non vi è disparità di trattamento fra le persone fisiche residenti a Lussemburgo ed i non residenti quanto al trattamento fiscale applicabile ai redditi provenienti ed in primis all'imposizione del plusvalore di cessione di una partecipazione superiore al 10% nella Spf nei primi sei mesi dall'acquisizione (il primo soggetto che pagherà questa imposta lussemburghese merita certamente un viaggio premio alla sede dell'Ocse ed a quella della Commissione europea). È vero che ormai un ventennio di dibattiti, polemiche, rapporti, minacce, scomuniche, editti comunitari ed altro ci ha privato della capacità di stupirci di qualsiasi tentativo, anche se goffo e maldestro, di fare un po' di dumping fiscale per cercare di recuperare qualche centesimo di punto percentuale di Pil da assoggettare a tassazione in alcune asfittiche economie comunitarie ma, se la legge lussemburghese sarà approvata (come è verosimile che sia), non si capisce più il motivo di certi attacchi della Ue ad alcuni Stati sovrani vicini ed amici su problematiche simili, quando non si è capaci di tenere a bada gli Stati discoli a casa propria.

Resta il fatto professionalmente stimolante di avere di fronte il primo caso di 'holding fenice' che, come la più famosa e mitica 'araba fenice', muore al rogo ma rinasce quasi in contemporanea dalle proprie ceneri 'fiscali'.